N. R.G. 1/2026 Conc. Sempl.

Tribunale Ordinario di Pordenone

Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Rodolfo Piccin - Presidente
dott. Giorgio Cozzarini - Giudice rel.
dott. [redacted] - Giudice

nel procedimento n. r.g. 1/2026 promosso con ricorso ex artt. 25-sexies CCII da:

[redacted] **S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE -** [redacted] con sede in San Vito al Tagliamento (PN), via [redacted] 24/26, con il patrocinio dell'avv. Andrea Bellotto

a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 27/10/26, provvedendo:

a) sulla domanda di omologa di concordato semplificato proposta da [redacted] **S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE**

b) sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale della stessa società [redacted] **S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE** proposta dal creditore BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.;

c) sulle opposizioni all'omologa del concordato semplificato proposte dai creditori: 1) AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, 2) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., 3) BVR BANCA VENETO CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO - SOC. COOP., 4) BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP

essendo anche costituite in giudizio, senza proporre opposizione, UNICREDIT S.P.A e INTESA SAN PAOLO S.P.A.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE
DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

1. Sullo svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in data 29/1/26 [redacted] - IN LIQUIDAZIONE (d'ora in avanti [redacted]) ha proposto ricorso per l'omologazione di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII e per la concessione, per il termine di 4 mesi dalla pubblicazione della domanda nel Registro Imprese, delle misure protettive ex art. 54 comma 2 CCII. Al ricorso sono stati allegati, tra gli altri, il piano di liquidazione, i documenti di cui all'art. 39 CCII, la relazione finale dell'Esperto all'esito infruttuoso della composizione negoziata della crisi.

Con provvedimento di data 6/2/26 il Giudice relatore ha richiesto alla ricorrente il deposito integrativo, entro il 3/3/26, del parere dell'Esperto ex art. 25-sexies comma 3 CCII, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. A seguito di proroga del termine concesso, il parere è stato depositato in data 07/04/26.

Acquisita integrazione documentale da parte della ricorrente, con provvedimento di data 27/4/26 il Tribunale, rilevata la ritualità della domanda, ha nominato Ausiliario, cui ha assegnato termine per il deposito del parere ex art. 25-sexies comma 4 CCII, ha fissato per il giorno 01/10/26 udienza per l'omologazione e ha prescritto al debitore le comunicazioni ai creditori della proposta, della relazione finale e del parere dell'Esperto e del parere dell'Ausiliario.

In data 31/7/26 la società debitrice ha depositato una modifica della proposta e del piano, in conseguenza di rilevanti novità sopravvenute (il venir meno di due rilevanti poste di attivo, cui è stato fatto fronte con la previsione dell'apporto di nuova finanza).

Con provvedimento di data 5/8/26 il Giudice relatore ha confermato le misure protettive ex artt. 55 comma 3 e 54 comma 2 CCII, sino alla eventuale pubblicazione della sentenza di omologa e comunque per la durata massima di quattro mesi dal deposito del provvedimento.

L'Ausiliario ha depositato il proprio parere favorevole in data 12/8/26.

Nel giudizio di omologa si sono costituiti i seguenti creditori:

UNICREDIT S.P.A. e INTESA SANPAOLO S.p.A., ai soli fini della precisazione del credito;

1) AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI; 2) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.; 3) BVR BANCA VENETO CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO - SOC. COOP.; 4) BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP, che hanno proposto opposizione all'omologazione.

Nell'udienza del giorno 01/10/26, non essendo stati precedentemente previsti termini a ritroso per un preventivo contraddittorio cartolare, sono stati concessi i seguenti termini: 7 giorni alla ricorrente per memorie di replica alle opposizioni e per eventuali integrazioni documentali; 15 giorni all'Ausiliario per l'integrazione del parere alla luce delle opposizioni; termine fine al 22/10/26 ai creditori opponenti per eventuali ulteriori note di replica.
Tutte le parti hanno depositato memorie nei termini concessi.
Nell'udienza del giorno 27/10/26 le parti si sono richiamate ai rispettivi atti e conclusioni e il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio

2. Sulla omologazione del concordato semplificato.

La domanda di omologa del concordato semplificato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7 comma 2 CCII (non manifesta infondatezza; non manifesta inadeguatezza; espressa indicazione dell'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale), deve essere esaminata in via prioritaria, rispetto a quella di apertura della liquidazione giudiziale, proposta in particolare da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A..
In sede di omologa, ai sensi dell'art. 25-sexies comma 5 CCII il Tribunale deve verificare: regolarità del contraddittorio e del procedimento; rispetto dell'ordine delle cause di prelazione; fattibilità del piano; assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e assicurazione di un'utilità per ciascun creditore.

2.1. Sulla regolarità del contraddittorio.

Come da ricevute depositate in data 30/9/26 (e da ultimo in data 26/10/26, per le ricevute delle raccomandate provenienti dall'estero), la parte debitrice ha documentato di aver tempestivamente comunicato ai creditori il parere dell'Ausiliario e il parere e la relazione finale dell'Esperto, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
Il contraddittorio tra debitrice istante e creditori costituiti si è svolto in udienza e mediante il deposito di atti e memorie autorizzate.

2.2. Sulla regolarità del procedimento

Sono state rispettate le modalità e le cadenze procedurali previste.

La società debitrice ha presentato la proposta di concordato per cessione dei beni e il piano di liquidazione entro i 60 giorni successivi alla comunicazione finale dell'Esperto ex art. 17 comma 8 CCII, depositata in data 29/11/25, la quale aveva attestato lo svolgimento secondo correttezza e buona fede delle trattative per la composizione negoziata della crisi, non tradottesi in soluzioni praticabili ex art. 23 commi 1 e 2 lett. a) e b) CCII.

Sono state concesse misure protettive ex artt. 54 e ss. CCII, con scadenza il 4/12/26.

La domanda è stata sottoscritta dal legale rappresentante, previa determina notarile.

La competenza spetta al Tribunale di Pordenone, avendo la società istante sede a San Vito al Tagliamento (PN).

Sussistono i presupposti per l'accesso alla procedura, sia soggettivo (stante la natura di impresa commerciale della società richiedente), sia oggettivo, emergendo dai bilanci, dalla complessiva documentazione prodotta, dalla relazione finale dell'Esperto e dai pareri di quest'ultimo e dell'Ausiliario, lo stato di crisi/insolvenza della società.

Al ricorso, pubblicato nel Registro Imprese e comunicato al Pubblico Ministero, è stata allegata la documentazione ex art. 39 CCII.

Come anticipato, sono stati acquisiti il parere dell'Esperto e dell'Ausiliario, ex art. 25-sexies comma 3 CCII.

Il primo dei due si è riferito alla versione originaria della proposta e del piano, in seguito significativamente modificati, per cui assume rilievo secondario.

Il parere favorevole dell'Ausiliario, sul cui contenuto si tornerà più avanti, si è tradotto nelle seguenti conclusioni: "*Dalla documentazione esaminata si evince che la procedura di concordato semplificato proposto anche con l'integrazione del 31.07.2026 rappresenti la migliore ipotesi di liquidazione in particolare per i seguenti motivi: - Il piano offre un'utilità a tutti i creditori e in tempi certi e celeri, obiettivo che con la liquidazione giudiziale non si riesce a raggiungere; - I creditori privilegiati vengono soddisfatti nel rispetto dei loro diritti di priorità; - I creditori chirografari troveranno soddisfazione in almeno 1,49%; - La liquidazione dei beni risulta realizzabile e fattibile nei tempi stabiliti dal piano; - L'alternativa della liquidazione giudiziale risulta decisamente deteriore rispetto alla proposta di concordato semplificato presentata*."

2.3. Sintesi del contenuto del piano nella versione del 31/7/26

Il piano prevede la liquidazione dell'intero patrimonio aziendale, dal quale stima di ricavare un attivo definitivamente precisato in € 18.103.624,00.

La cessione del ramo d'azienda [redacted] Italia è preceduta, in continuità indiretta, dall'affitto già in corso con [redacted] S.R.L..

[redacted] percepirà inoltre, fino alla definitiva cessione, i canoni del contratto di *rent to buy* di uno dei suoi immobili.

La prima voce dell'attivo è costituita, per l'appunto, dal ramo d'azienda [redacted] Italia, che l'attuale affittuaria [redacted] S.R.L. si è impegnata ad acquistare con offerta irrevocabile d'acquisto, condizionata all'omologa del concordato. Il prezzo minimo originariamente previsto era di € 1.750.000,00. Dal compendio sono stati espunti due macchinari, che l'affittuaria ha ritenuto difettosi, per un ammontare di € 144.732,00 (valore corrispondente alla stima). Per gli stessi beni un soggetto terzo ha formulato offerta irrevocabile d'acquisto per l'importo di € 146.000,00, sicché non vi è alcuna sostanziale perdita di attivo.

Per altri quattro compendi immobiliari e mobiliari sono state raccolte altrettante offerte irrevocabili d'acquisto, tutte condizionate all'omologa del concordato, per un ammontare complessivo di € 5.537.500,00. I prezzi oggetto delle offerte sono all'incirca uguali o poco superiori ai valori quantificati dal perito stimatore incaricato dalla società debitrice. Tutte le offerte irrevocabili cui si è fatto cenno sono state cauzionate.

Anche le rimanenze di prodotti siderurgici della [redacted] sono state fatte oggetto di una offerta irrevocabile cauzionata d'acquisto, condizionata al buon esito della procedura, per un prezzo (€ 1.625.000,00) sostanzialmente equivalente a quello di massimo realizzo stimato dal perito.

Altra voce significativa è costituita dall'apporto di finanza esterna da parte di [redacted] che si è impegnato a versare 2,5 mln di euro a condizione che il concordato semplificato venga omologato entro il 31/1/2027. L'impegno è garantito da un vincolo di destinazione su un immobile di proprietà, stimato circa tre volte tanto.

Una voce di attivo per € 372.894,00 deriva dall'esecuzione di un contratto su diritti di opzione ceduti da [redacted] a soggetto terzo [redacted] S.R.L.).

Infine, le ultime tre voci di attivo sono costituite da:

a) crediti verso clienti e verso la società collegata [redacted]; l'Ausiliario, rettificando parzialmente in diminuzione l'importo indicato nel piano, in quanto caratterizzato da un errore contabile, lo ha quantificato in € 3.613.247,00;

b) crediti tributari per € 5.489,00

c) disponibilità liquide per € 2.568.994,00.

L'ammontare del passivo indicato nel piano è di € 64.118.129,99, che l'Ausiliario ha lievemente rettificato in € 64.216.136,00, aumentando di 98.000 euro l'ammontare dei debiti verso fornitori, per

effetto della correzione di un'errata compensazione e dello storno di alcune posizioni erroneamente contabilizzate.
La società ricorrente ha appostato un fondo oneri di liquidazione, comprensivo di un fondo rischi generico di € 200.000,00, per un ammontare complessivo di € 1.287.622,88.
I tempi previsti di realizzo dell'attivo e poi dei vari riparti, secondo quanto riferito dall'Ausiliario, sono relativamente brevi: "... *Con il concordato semplificato l'attivo viene realizzato quasi completamente entro il 31.12.2026, residuerà una parte delle vendite delle rimanenze di magazzino che terminerà entro il 31.05.2027, ed entro il 31.12.2027 si incasserà il saldo della finanza esterna di euro 1.500.000 e il saldo dei diritti di opzione per euro 167.777. I riparti potranno iniziare a ridosso del 31.12.2026 a soddisfazione delle prededuzioni, il secondo riparto entro il 31.03.2027 a soddisfazione del privilegio ante I grado. Nel corso del 2027 verranno predisposti altri riparti per arrivare all'inizio del 2028 per dare esecuzione al piano di riparto finale* ..." (pag.21).

2.4. Sul rispetto dell'ordine delle cause di prelazione

È rispettato l'ordine delle cause di prelazione, in quanto è previsto l'integrale pagamento dei crediti prededucibili, dei crediti muniti di prelazione ipotecaria e dei crediti privilegiati, mentre il pagamento dei crediti chirografari, non suddivisi in classi, è previsto uniformemente nella percentuale dell'1,81%, che l'Ausiliario ha ridotto all' 1,49% per effetto delle parziali rettifiche dell'attivo e del passivo cui sopra si è fatto cenno.

2.5. Sulla fattibilità del piano.

Il Tribunale non è tenuto solo a esercitare il controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta di concordato, intesa come realizzabilità della causa concreta, cioè dell'obiettivo specifico perseguito. Non essendo previsto il voto dei creditori, il giudizio deve estendersi alla fattibilità economica, intesa come probabilità di successo, anche a fronte dei possibili rischi (sui profili giuridici ed economici di fattibilità, si veda Cass. SS.UU. 1521/2013).
Nel caso in esame, conviene valutare la fattibilità secondo il filtro costituito dai motivi di opposizione che la mettono in discussione.

2.5.1. BVR BANCA VENETO CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO - SOC. COOP. (d'ora in avanti BVR) e BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP (d'ora in avanti TERRE VENETE) hanno contestato la fattibilità giuridica del piano

nella parte in cui avrebbe erroneamente attribuito natura prededucibile, inserendoli nel fondo oneri di liquidazione, ai crediti degli advisor, dello stimatore e del Liquidatore della [redacted] per oltre 700.000 euro.

Il motivo di opposizione è infondato.

La fattibilità giuridica sarebbe compromessa qualora la corretta qualificazione dei crediti nei confronti della società ricorrente alterasse gli obiettivi del piano. Ciò non si verifica nel caso in esame, per più motivi. Innanzitutto, il motivo di opposizione non tiene nell'esatto conto l'ammontare dei costi prededucibili appostati dalla ricorrente nella versione definitiva del piano, inferiore a quello prospettato dall'opponente. In ogni caso, rientrano tra i costi prededucibili ex art. 6 comma 1 lett. d) CCII quelli dell'Ausiliario e quelli amministrativi per la gestione del patrimonio e la continuazione dell'esercizio dell'impresa in funzione dell'omologa del concordato semplificato. Tra di essi, per quanto da ultimo documentato da IMS, non devono essere considerati quelli degli advisor, che hanno accettato il trattamento riservato ai creditori privilegiati.

In ogni caso, anche a fronte delle ultime repliche di BVR e TERRE VENETE, che hanno sollevato dubbi sulla quantificazione dei crediti degli advisor, va fatta applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte, riferito al concordato preventivo ma applicabile anche alla fattispecie in esame, compendiato nell'ordinanza nr. 33345/2018, secondo cui "*nella procedura di concordato preventivo, nella quale manca una fase di accertamento del passivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente*" (cfr. anche Cass. n.208 del 2019, Cass. n. 12265 del 2016, Cass. N. 16598 del 2008 e Cass. n. 23271 del 2006).

Va d'altro canto ricordato che, proprio a causa della mancanza nel concordato della fase di cd. accertamento del passivo, il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, "*determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste"* (Cass. 13/06/2018 n. 15495, Cass. 25/09/2014 n. 20298, 14/02/2002 n. 2104 e 26/02/2002 n. 2780), credito che, così come accertato in quella diversa sede, costituisce "*la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria" (Cass. 22/12/2006 n.27489)*". Il giudice chiamato a

omologare il concordato non ha alcuna competenza funzionale quanto alla domanda di accertamento dell'*an*, del *quantum* e della gradazione dei crediti ricompresi nella proposta concordataria (v. Sez. 1, Cass. Ordinanza n. 16970 del 2024).

In definitiva, il Tribunale non deve in questa sede pronunciarsi sulla natura ed entità dei crediti degli advisor sui quali, da ultimo, è insorta contestazione, ma valutare se la qualificazione proposta dalla ricorrente, qualora erronea, incida sulla fattibilità del piano e, in particolare, sulla misura del soddisfacimento dei creditori chirografari opponenti, il che nel caso specifico può escludersi perché, nella sostanza, è prevista l'integrale soddisfazione sia dei crediti prededucibili, sia di quelli privilegiati, essendo quindi irrilevante la qualificazione nell'uno o nell'altro senso.

2.5.2. BVR e TERRE VENETE hanno contestato anche la fattibilità economica del piano, sotto diversi profili.

In questa prospettiva, i primi due motivi di opposizione sono riferiti alle offerte irrevocabili d'acquisto attraverso le quali è prevista la realizzazione dell'attivo concordatario. Innanzitutto, è stata rilevata l'inconciliabilità tra i termini di scadenza delle offerte e i tempi della procedura. In secondo luogo, è stata dedotta l'assenza di garanzie sostanziali da parte degli offerenti.

2.5.2.1. Anche con riguardo al primo dei due profili (asserita incompatibilità delle tempistiche), va preso atto delle ultime sopravvenienze, di cui [redacted] ha fornito evidenza.

Gli offerenti hanno modificato le rispettive proposte, allungando al 28/2/27 il termine di irrevocabilità e condizionandole al deposito del provvedimento di omologa al 31/12/2026, senza necessità del passaggio in giudicato.

Vi sono però due eccezioni, perché [redacted] S.R.L., che ha effettuato l'offerta per l'immobile di [redacted] di Villotta di Chions (PN), non ha prorogato l'irrevocabilità dell'offerta oltre il 31/12/26, termine entro il quale deve ottenere l'aggiudicazione del bene per non perdere l'accesso a contributi pubblici per la ristrutturazione.

Analogamente, [redacted] S.R.L., pur prorogando l'irrevocabilità dell'offerta di acquisto del ramo d'azienda [redacted] Italia sino al 30/6/2027, ha subordinato la propria proposta all'aggiudicazione entro fine anno 2026.

La ricorrente ha quindi chiesto, con esclusivo riferimento a queste due offerte, le cui condizioni sono più restrittive da un punto di vista temporale, l'adozione di modalità di pubblicizzazione e di vendita più celeri, per consentire il rispetto dei tempi. Si tornerà più avanti su queste modalità. Quel che rileva, in questa fase, è prendere atto che, con i nuovi termini previsti dalle offerte, non emergono ostacoli alla fattibilità del piano, come attestato dall'Ausiliario nel suo parere integrativo (pag. 2: "... *i termini*

stabiliti dalle offerte irrevocabili e dall'apporto di finanza esterna sono compatibili e fattibili con il timing stabilito nella proposta concordataria e nel mio parere ...").

Né si può convenire con le opponenti BVE e TERRE VENETE, secondo le quali la ricorrente, con le nuove produzioni relative alle modifiche temporali delle offerte, avrebbe realizzato, in violazione del contraddittorio, una rimodulazione della proposta e del piano al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 25-sexies comma 3 ult. per. CCII.

A parte la considerazione per la quale il Tribunale ritiene che, sebbene non espressamente previsto dalla disciplina contenuta nell'art. 25-sexies CCII, deve essere consentito al debitore di modificare la proposta qualora ciò si renda necessario a seguito del verificarsi di fatti sopravvenuti, nel caso in esame non vi è stata alcuna modifica sostanziale del piano, essendosene semmai precisati dei dettagli relativi alle modalità esecutive. In ogni caso, le novità sono sopravvenute nel corso del contraddittorio introdotto nell'udienza per l'esame delle opposizioni all'omologazione, essendo stati quindi pienamente assicurati i diritti difensivi degli opponenti, che hanno potuto interloquire sul punto.

2.5.2.2. Il secondo profilo di opposizione riferito alle offerte irrevocabili d'acquisto è costituito dalla dedotta assenza di adeguate garanzie da parte degli offerenti, che invece, in tesi degli opponenti, avrebbero dovuto essere costituite da fideiussioni bancarie in grado di assicurare il pagamento dell'intero corrispettivo delle offerte nei tempi previsti. Più in generale, nelle opposizioni è stata dedotta l'indimostrata capacità patrimoniale e finanziaria degli offerenti, essendo anche evidenziato che, per una parte, si tratterebbe di soggetti collegati a [redacted].

Nemmeno questa obiezione è decisiva per escludere la fattibilità economica del piano, per più motivi. In via preliminare, tutte le offerte sono state cauzionate, per un ammontare complessivo superiore ai 500.000 euro.

Gli opponenti non hanno offerto alcun elemento concreto tale da far per dubitare della capacità degli offerenti di rispettare gli impegni economici assunti, limitandosi a rilevare la mancanza di una specifica garanzia che assicuri la disponibilità di risorse finanziarie e patrimoniali adeguate a far fronte, nei termini previsti, agli impegni derivanti dalle offerte. Ma la pretesa di una garanzia integrale non è fondata su prescrizioni di legge, né di per sé costituisce condizione necessaria per la fattibilità, avendo l'Ausiliario, nel ritenere "*... fattibili nei tempi stabiliti dalla proposta concordataria ...*" le attività conseguenti alla vendita, specificamente ritenuto "*... impensabile e inusuale avere nei concordati delle offerte irrevocabili il cui valore venga garantito al 100% ...*" (pag.2).

2.5.2.3. Altri motivi di opposizione relativi alla fattibilità economica del piano riguardano le concrete possibilità di recupero dei crediti verso clienti, verso la collegat[redacted] e verso l'Erario e gli enti previdenziali.

Le integrazioni del piano e le ultime produzioni documentali rivelano l'infondatezza di questo motivo di opposizione. Il credito verso [redacted], che costituisce la voce più rilevante, "*... è stato incassato per euro 2.441.291,96 in data 14 ottobre 2026 ...*" (parere integrativo Ausiliario, pag.2). I crediti tributari sono stati per lo più integralmente riscossi. Quanti ai residui crediti commerciali, l'Ausiliario ha confermato che "*... sono stati puntualmente valutati nella loro esigibilità, l'importo indicato a piano è frutto di stralci delle posizioni ritenute non recuperabili. La situazione presentata con l'integrazione del 31.07.2026 riporta un dato dei crediti commerciali epurato delle situazioni incagliate ...*" (pag.2).

2.5.2.4. Un motivo di opposizione relativo alla fattibilità economica del piano, specificamente riferito all'apporto di finanza esterna da parte di [redacted] è comune ai creditori BNL, BVR e TERRE VENETE.

Gli opponenti hanno individuato un primo profilo critico con riferimento alla incongruenza tra i tempi dell'offerta e quelli della procedura. BNL ha anche contestato la fondatezza della garanzia dell'apporto di finanza, assicurata mediante costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. a favore di [redacted] su un'immobile di proprietà di [redacted] dal valore risultante da perizia di stima di euro 7.800.000,00, ritenuto palesemente eccessivo.

Non vi sono motivi, sotto questo profilo, per escludere la fattibilità economica del piano. Va preso atto, infatti, di alcuni dati di fatto sopravvenuti. Come per le offerte irrevocabili d'acquisto dei compendi immobiliari/mobiliari, l'apporto dei 2,5 mln di euro di finanza esterna è ora esclusivamente subordinato al deposito del provvedimento di omologa entro il 31/01/2027, senza il vincolo del passaggio in giudicato. È stata fornita prova documentale che [redacted] ha integralmente pagato il prezzo dell'immobile oggetto del vincolo di destinazione e che ne è divenuto proprietario, con liberazione d'ipoteca. Sono state fornite integrazioni alla stima peritale. In ogni caso, anche a prescindere dal maggior valore stimato, il prezzo di acquisto di 3 mln di euro costituisce idonea garanzia per l'apporto di finanza proposto. È pur vero quanto osservato nelle proprie repliche dall'opponente BNL, secondo la quale in atti "*... non risulta dimostrato che [redacted] possa essere tempestivamente monetizzato a un prezzo netto sufficiente a generare euro 2.500.000,00 ...*" (pag.7), ma tale obiezione si fonda sull'assunto, indimostrato, che l'apporto di finanza esterna debba necessariamente derivare dalla liquidazione dell'immobile, mentre quest'ultimo costituisce solo garanzia di tale apporto.

2.6. Sulla verifica che a proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che, comunque, assicuri un'utilità a ciascuno dei creditori

2.6.1. Come anticipato, l'Ausiliario non si è limitato ad attestare che la proposta concordataria non è pregiudizievole rispetto alla prospettiva della liquidazione giudiziale, ma ha aggiunto che "... *l'alternativa della liquidazione giudiziale risulta decisamente deteriore rispetto alla proposta di concordato semplificato presentata...*".

Il minor attivo realizzabile in sede di liquidazione giudiziale rispetto al concordato semplificato è stato quantificato in almeno € 2.619.691. La principale fonte di tale differenziale è costituita dall'apporto di finanza esterna, che verrebbe garantito solo in caso di concordato e che non verrebbe se non parzialmente compensato dai risultati, in caso di liquidazione giudiziale, delle azioni revocatorie che, secondo l'Ausiliario, potrebbero essere esercitate nei confronti di alcuni istituti di credito, per un importo complessivo stimato in euro 862.785.

L'opposizione di BNL si è manifestata anche sotto questo profilo, essendo stato ritenuto carente il piano concordatario nella valutazione dell'ipotesi della liquidazione giudiziale, per non aver approfondito mediante parere legale le effettive prospettive di recupero di un'eventuale azione revocatoria nei confronti di una banca irlandese per un'operazione di compensazione di € 421.039,00, avvenuta a febbraio 2026, né l'esperibilità di azioni di responsabilità contro gli organi gestori della società. Su quest'ultimo aspetto si è concentrata, in particolare, anche l'opposizione di TERRE VENETE, che ha dedotto, a carico dell'organo amministrativo, l'aggravamento del dissesto, perché ha sostenuto che già nell'anno 2024 avrebbe dovuto essere azzerata la partecipazione nella collegata messicana IMM e avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto il valore delle rimanenze, in tale contesto assumendo valore di atti dissipativi gli ulteriori finanziamenti a favore delle partecipate e l'aumento dell'indebitamento bancario.

Sul punto della esperibilità delle azioni di responsabilità nei confronti della governance di [redacted] cui si riferiscono motivi di opposizione, per il vero caratterizzati da genericità, l'Ausiliario si è espresso in termini netti e approfonditi (pagg.7, 8 e 9 relazione integrativa), escludendo i presupposti per l'esercizio di azioni di responsabilità. In estrema sintesi, le cause della crisi sono state ricondotte agli esiti degli investimenti di IMS negli USA, che però erano stati inizialmente deliberati secondo previsioni ragionevoli, fondate su approfondite analisi di mercato supportate da primari studi di consulenza internazionale. Le prime avvisaglie della crisi si erano manifestate alla chiusura del bilancio al 31/12/23, per effetto di fattori esogeni costituiti dal contemporaneo aumento dei tassi d'interesse e del costo delle materie prime. A quel punto, gli amministratori, dotati di una struttura organizzativa idonea a intercettare tempestivamente i segnali negativi, si erano mossi con tempestività e adeguatezza, chiedendo l'apertura della CNC e predisponendo un piano di risanamento "... *reale con strategie credibili e non abbozzato* ..." (pag.7). Anche i tempi di reazione dell'organo amministrativo erano stati idonei. Il bilancio 2023, approvato il 16/7/24 e certificato da primaria

società di revisione, aveva presentato un patrimonio netto ampiamente positivo, "... *anche con stress test particolarmente severi* ..." (pag.8). Ancora al 30/9/24, secondo l'Ausiliario, [redacted] non aveva manifestato i segnali di cui all'art. 3 comma 4 CCII, sicché l'istanza di accesso alla procedura di CNC (datata 15/11/2024) era stata tempestiva.

Nelle ultime memorie autorizzate, BVR e TERRE VENETE si sono molto dilungate, nel contestare le repliche di [redacted] e il parere integrativo dell'Ausiliario, sui profili di responsabilità degli amministratori. A fronte dell'ampiezza e dell'approfondimento delle argomentazioni spese dalle banche opponenti su questo punto specifico, il Collegio ritiene di dover richiamare l'esatto perimetro del giudizio cui è chiamato in questa sede.

L'omologazione presuppone che la proposta concordataria non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Ciò che rileva, dunque, è la comparazione tra gli attivi ricavabili dalle due procedure.

Chiarito l'oggetto del giudizio, le argomentazioni delle opponenti non rilevano per escludere l'omologa per due ordini di motivi.

In primo luogo, nel compiere la comparazione cui si è chiamati in questa sede, le potenziali azioni revocatorie, restitutorie o di responsabilità esperibili nell'eventuale liquidazione giudiziale non possono costituire, di per sé, un elemento idoneo a rendere quest'ultima preferibile rispetto al concordato semplificato, posto che, ai sensi dell'art. 115 CCII, richiamato dall'art. 25-septies CCII, analoghe azioni possono essere esercitate anche dal Liquidatore del concordato semplificato (in tal senso anche Trib. Bergamo 22/7/26, citato dalla ricorrente).

In ogni caso, le banche opponenti non hanno fornito evidenza dell'esistenza di presupposti certi di responsabilità dell'organo gestorio, ma hanno proposto una serie di contestazioni alla luce delle quali il Tribunale dovrebbe approfondire, anche mediante CTU, molteplici circostanze ("... *se gli organi sociali abbiano: (a) verificato tempestivamente la recuperabilità della partecipazione in IMM; (b) sottoposto a impairment test i valori delle partecipazioni e dei crediti infragruppo; (c) acquisito informazioni attendibili sulla situazione delle controllate estere; (d) valutato la concreta sostenibilità dei finanziamenti infragruppo; (e) monitorato la rotazione e il valore netto di realizzo delle rimanenze; (f) aggiornato il business plan quando il sistema bancario ha ridotto gli affidamenti; (g) adeguato gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili alla dimensione e alla complessità del gruppo; (h) considerato tempestivamente l'interesse dei creditori e il rischio di aggravamento del dissesto*...." pag.39 memoria TERRE VENETE 22/10/26), dai cui esiti potrebbero eventualmente delinearsi profili di responsabilità. Si tratta, tuttavia di un approfondimento istruttorio semmai compatibile con un eventuale giudizio di responsabilità, non con il presente giudizio di omologazione che, come si è detto, ha un oggetto diverso e ben più limitato.

Con specifico riferimento alle azioni revocatorie, anche a prescindere dal richiamato e assorbente motivo di cui agli artt. 25-septies e 115 CCII, gli opponenti non hanno proposto motivi di opposizione specifici e puntuali, tale da mettere in dubbio le quantificazioni proposte dall'Ausiliario, che nella propria integrazione ha ulteriormente chiarito e giustificato le valutazioni svolte sul punto. Né sono emersi motivi per contestare il giudizio "... *di difficile o impossibile realizzo* ..." dell'eventuale azione verso la banca irlandese, la quale comunque, anche in ipotesi di concreta ed efficace proponibilità, non sposterebbe in termini decisivi le valutazioni in tema di maggior attivo ricavabile dal concordato semplificato.

Infine, BVE e TERRE VENETE hanno contestato la correttezza del raffronto tra gli attivi realizzabili dalla vendita dell'azienda nei due scenari, per altri due motivi: a) l'aver considerato, nell'ipotesi della liquidazione giudiziale, una vendita parcellizzata e atomistica, senza considerare l'eventualità della continuità aziendale, cioè della vendita dell'azienda in esercizio (contrariamente a quanto previsto da Cass. n.22960/2026); b) l'aver omesso una stima puntuale dell'azienda.

A prescindere da ogni altra considerazione (per esempio, risulta dalla relazione finale dell'Esperto che il ramo d'azienda era già stato stimato in continuità in occasione della stipula dell'affitto), i due motivi presuppongono entrambi un maggior valore di realizzo della cessione dell'azienda nella liquidazione giudiziale nell'ipotesi della continuità aziendale. Si tratta però di un'ipotesi teorica e di praticabilità quantomeno dubbia, avendo convincentemente spiegato la ricorrente che tale continuità presupporrebbe un rilevante fabbisogno finanziario iniziale (per l'approvvigionamento delle materie prime in assenza di magazzino e per sostenere lo sfasamento temporale tra pagamenti ai fornitori e incassi dei clienti) stimato in circa 5,5 milioni di euro, fabbisogno di cui non vi è disponibilità.

Nelle ultime memorie, le banche opponenti hanno diffusamente argomentato sull'erroneità, nella comparazione tra gli attivi di liquidazione derivanti dalla vendita dell'azienda, della riduzione del 20% del valore dell'offerta di acquisto del ramo d'azienda previsto nel piano concordatario. Se anche fosse fondato, il motivo di opposizione non sposterebbe i termini sostanziali della questione perché, a fronte soprattutto del rilevante apporto di finanza esterna previsto nel solo caso di concordato, anche un limitato maggior realizzo della vendita del ramo d'azienda in sede di liquidazione giudiziale non potrebbe dimostrare la natura pregiudizievole della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.

In definitiva, devono essere integralmente condivise le conclusioni dell'Ausiliario, perché deve essere senz'altro escluso che la proposta concordataria arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

2.6.2. BVR e TERRE VENETE hanno sostenuto il difetto del requisito dell'utilità assicurata a ciascun creditore, ritenendo meramente apparente e sostanzialmente irrilevante la percentuale di soddisfacimento del credito prevista nel piano per i creditori chirografari, aggiungendo per di più che tale formale utilità potrebbe anche essere concretamente compromessa dalle possibili criticità in fase di liquidazione.
I presunti ostacoli nella realizzazione del piano sono irrilevanti nell'ambito della questione sull'utilità per i creditori, rilevando semmai nella valutazione sulla fattibilità, di cui si è già detto.
Quel che rileva è che l'utilità è assicurata, ancorché in misura modesta, il che è sufficiente a integrare il presupposto per l'omologa, che non è subordinata ad alcuna percentuale minima del credito, peraltro non essendo nemmeno previsto che l'utilità debba essere necessariamente misurabile in termini economici.

2.7. Sulla correttezza e buona fede delle trattative nella composizione negoziata della crisi.

Con ulteriore motivo di opposizione, BVR e TERRE VENETE hanno dedotto il difetto delle precondizioni di accesso al concordato semplificato, escludendo la correttezza e la buona fede delle trattative da parte della debitrice e sostenendo l'utilizzo strumentale della composizione negoziate al fine di pervenire al concordato semplificato.
Si potrebbe replicare formalmente che il Tribunale si è già pronunciato sul punto delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura, adottando in data 27/4/26 il decreto di cui all'art. 25-sexies comma 3 CCII.
In ogni caso, se anche si volesse ritenere che il Tribunale sia chiamato, in sede di omologa, a un ulteriore vaglio sulla relazione dell'Esperto in punto "*correttezza e buona fede*", la valutazione sarebbe positiva, per motivi che attengono al contenuto di tale relazione e ai motivi di opposizione.
In sintesi, nella propria relazione finale, l'Esperto ha chiarito che il progetto di risanamento nell'ambito della CNC aveva previsto, quale strumento finanziario decisivo, la cessione della partecipazione societaria in Messico, chiarendo subito che "… *il prezzo di cessione delle partecipate estere era stato ragionevolmente previsto a piano* …" (pag.6) e che era stato conferito mandato a un advisor messicano, poi integrato da un ulteriore incarico a una società di Milano, che aveva individuato 12 potenziali acquirenti, motivo per cui "… *le strategie delineate nel piano di risanamento risultavano quindi realizzabili ed efficaci per affrontare le criticità esistenti e non emergevano elementi di non realizzabilità* …" (pag.6). Il piano era stato aggiornato a marzo e poi a maggio 2025, ipotizzando anche scenari alternativi meno favorevoli. Poi, "… *inaspettatamente a settembre 2025 le prospettive per la cessione delle partecipate estere ai valori stimati registrano un*

crollo dei valori realizzabili …", soprattutto per il ritiro della società giapponese che, a causa della situazione internazionale del commercio, aveva deciso di interrompere i prospettati investimenti.
Ne era derivato, a breve termine, un cambio di strategia, con l'attivazione di una continuità indiretta.
In conclusione, l'Esperto, nel riepilogare analiticamente le interlocuzioni svolte, ha attestato la reciproca collaborazione tra i partecipanti, nonostante i momenti di difficoltà tra la società e le banche finanziatrici. Secondo l'attestazione finale, le trattative si erano svolte secondo correttezza e buona fede, essendo dipesa l'inattuabilità del piano, come originariamente previsto e aggiornato, dalla decisione dell'investitore estero, per cui non era restato che attivare la salvaguardia della continuità aziendale indiretta, secondo valori che l'Esperto ha giudicato congrui.
Su tale premessa, analizzando gli specifici motivi che sostengono l'opposizione sul punto e in particolare le ultime memorie autorizzate, le opponenti, più che contestare correttezza e buona fede, ipotizzano profili di responsabilità degli organi amministrativi, per non aver valutato correttamente sin dall'origine le prospettive di risanamento (si richiamano le questioni trascritte al punto 2.6.1.).
Ciò che viene addebitato, in sostanza, non è l'impiego strumentale o abusivo della procedura di CNC senza alcuna concreta ed effettiva volontà di ricercare un accordo con il ceto creditorio astrattamente idoneo a rimediare alla situazione di squilibrio, il che potrebbe in ipotesi precludere l'accesso alla procedura concordataria, ma la responsabilità dell'organo gestorio per aver mal valutato i presupposti per procedere utilmente in questo tentativo. In sostanza, nemmeno è stata ipotizzata, tantomeno dimostrata, l'ipotesi di predisposizione, in malafede, di una proposta priva di sostegno e serietà o addirittura da subito evidentemente irragionevole e impraticabile. La debitrice ha effettivamente elaborato con il sostegno di soggetti esterni e ha proposto ai creditori, secondo lo strumento previsto, possibili soluzioni che non si sono realizzate per fattori sopravvenuti. L'idea degli opponenti è che tali sopravvenienze avrebbero dovuto essere previste, ma ciò non si traduce in difetto di correttezza e buona fede, quanto semmai in negligenza gestoria.

3. L'opposizione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L'opposizione iniziale dell'Agenzia è stata giustificata dall'asserita erronea appostazione nel piano liquidatorio di alcune posizioni creditorie, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo.
In sostanza, l'Agenzia ha ritenuto prudentemente di proporre opposizione all'omologazione per ottenere un'integrazione e rettifica del piano liquidatorio, non per contestare i presupposti o la fattibilità del concordato semplificato.
A fronte dell'opposizione, [redacted] ha accolto le richieste dell'opponente, senza alterare i termini economici del piano, liberando risorse da altri fondi.

Conseguentemente, con nota depositata in data 20/10/26, l'Agenzia ha convenuto con l'Ausiliario, condividendo la tesi secondo cui la procedura di concordato semplificato "… *rappresenta la migliore ipotesi liquidatoria, in quanto garantisce un'utilità a tutti i creditori, obiettivo che non sarebbe conseguibile nell'alternativa della liquidazione giudiziale, e assicura il soddisfacimento dei crediti nel rispetto dell'Absolute Priority Rule (APR). È stata altresì confermata la realizzabilità e la fattibilità della liquidazione dei beni nei tempi previsti dal piano* …" (pagg.2 e 3).

Dalle premesse che precedono derivano due considerazioni.

La prima si traduce nel richiamo dell'orientamento (vedi sopra par. 2.5.1.) secondo il quale non è questa la sede per accertare compiutamente il credito, né l'eventuale prelazione. Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione.

La seconda è che comunque, in esito alle repliche della società debitrice, l'Agenzia ha di fatto rinunciato all'opposizione.

4. Conclusioni,

Essendo infondate o inammissibili le opposizioni ed essendo favorevole il giudizio sui presupposti richiesti ai sensi dell'art. 25-sexies comma 5 CCII, va omologato il concordato semplificato della società [redacted] - IN LIQUIDAZIONE.

All'omologa della domanda di concordato semplificato consegue l'archiviazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

5. Sulle spese di lite

Considerata la natura contenziosa del giudizio di opposizione all'omologazione, deve provvedersi sulle spese.

In applicazione del principio della soccombenza, le opponenti le cui domande sono state rigettate (BNL, BVR e TERRE VENETE) devono essere condannate alla rifusione delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo i valori medi delle cause di valore indeterminabile di alta complessità, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.

Con riferimento all'ulteriore opposizione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per effetto della condotta processuale, essendovi stata sostanziale rinuncia all'opposizione, vanno invece integralmente compensate le spese.

6. Sulle disposizioni accessorie

6.1. Ai sensi dell'art. 25 septies CCII va nominato un Liquidatore, scelto sulla base dei criteri previsti dagli artt. 356 e 358 CCII, che per ragioni di opportunità deve essere diverso dall'Ausiliario (per esempio, come anticipato, il Liquidatore potrebbe valutare l'esercizio di azioni di responsabilità sulle quali l'Ausiliario si è già espresso negativamente).

6.2. Poiché il piano prevede offerte irrevocabili di acquisto dei compendi immobiliari e mobiliari, vanno acquisite eventuali offerte concorrenti ai sensi degli artt.114 comma 1-bis CCII, richiamato dall'art. 25-septies CCII.

Con riferimento alla cessione d'azienda, va verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato ex art. 25-septies comma 2 CCII.

I tempi della presente decisione sull'omologa esentano dalla necessità, prospettata dall'istante, di abbreviare i tempi e di ridurre le modalità pubblicitarie ex artt. 114 comma 1-bis e 25-septies comma 2 CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 25 sexies, 25 septies CCII

DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione proposta da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

RIGETTA le opposizioni presentate da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.; BVR BANCA VENETO CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO - SOC. COOP.; BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP,

OMOLOGA il concordato semplificato della società [redacted] SERVICE S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE;

RIGETTA la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di [redacted] - IN LIQUIDAZIONE;

CONDANNA le parti opponenti BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.; BVR BANCA VENETO CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO - SOC. COOP.; BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente [redacted] SERVICE S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE, liquidate per ciascuna soccombente in euro 8.433,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge;

COMPENSA integralmente le spese di lite tra [redacted] S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE e AGENZIA DELLE DOGANI E DEI MONOPOLI;

NOMINA giudice delegato il **Dott. Giorgio Cozzarini**

NOMINA Liquidatore il **Dott. Andrea Zanotti**

NOMINA Componenti del comitato dei creditori: UNICREDIT S.P.A. - X3 SOLUTIONS S.R.L. - STUDIO TOSI, delegando per la eventuale successiva sostituzione degli stessi il Giudice Delegato;

DISPONE che il Liquidatore:

A) prenda in consegna i beni della società e consolidi lo stato passivo;

B) provveda a pubblicare il presente decreto, unitamente alle offerte irrevocabili d'acquisto, **entro il 10/11/2026**:

a) sul portale delle vendite pubbliche (PVP) del Ministero della Giustizia

b) sui siti Internet www.asteannunci.it e network collegato e sul sito Internet www.astegiudiziarie.it,

- autorizza la nomina, quali ausiliari della procedura, di Gruppo Edicom s.p.a. e Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. come soggetti preposti al caricamento dei dati sul PVP e sui portali pubblicitari sopra indicati di rispettiva competenza;

- il Liquidatore renderà accessibile su data room l'integrale documentazione relativa alle offerte irrevocabili, nonché eventuali perizie di stima già ultimate, previa sottoscrizione di patto di riservatezza e di non trattamento di dati personali;

- eventuali offerte concorrenti dovranno essere presentate entro e non oltre le **ore 12:00 del 10/12/26** mediante inoltro al Liquidatore all'indirizzo PEC della Procedura, che dovrà essere indicato nell'avviso pubblicato;

- le offerte concorrenti dovranno contenere:

1) l'indicazione delle generalità del soggetto offerente (se persona fisica, con produzione di fotocopia di documento di identità e di codice fiscale; se persona giuridica, con indicazione e produzione de la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il recapito telefonico, visura camerale aggiornata, copia del documento di identità del soggetto che ha sottoscritto la manifestazione di interesse in rappresentanza della società e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell'atto da cui risultano i relativi poteri); 2) l'indicazione della procedura concorsuale n.1/2026 Conc. Sempl. Tribunale di Pordenone [redacted] - IN LIQUIDAZIONE; 3) l'indicazione del prezzo e della cauzione offerti, non inferiori a quello di cui all'offerta.

PRECISA che qualora dovessero pervenire offerte concorrenti sarà indetta una gara tra tutti gli offerenti da tenersi **entro il terzo giorno feriale successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione, con modalità indicate dal Liquidatore nell'avviso di vendita**.

In assenza di offerte concorrenti e di soluzioni migliori sul mercato, il Liquidatore darà esecuzione alle offerte irrevocabili d'acquisto.

C) provveda ad acquisire alla procedura le somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna, le disponibilità liquide e il ricavato dell'affitto del ramo di azienda (fino alla cessione) e dei canoni del *rent to buy* (fino alla vendita);

D) provveda a compiere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del Comitato dei Creditori per conferire incarichi a professionisti, sottoponendo all'approvazione del Comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuto per gli incarichi;

E) provveda all'apertura di uno o più conti correnti intestati alla società in concordato semplificato ove far confluire le somme di cui sopra, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti;

F) provveda ai pagamenti dei creditori secondo quanto previsto nel piano e nella proposta, previa redazione di un progetto di distribuzione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato, depositando le somme spettanti ai creditori che non si presentino o siano irreperibili secondo quanto disposto dall'art. 232, co. 4 CCII;

G) provveda con periodicità semestrale, ai sensi dell'art. 114 co. 5 CCII, alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, da trasmettere in copia, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo, ai componenti del Comitato dei Creditori per le loro eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori, al Pubblico Ministero e ai creditori, nonché a depositarlo nella cancellaria del Tribunale.

H) conclusa l'esecuzione del concordato, provveda a rendere il conto della gestione, ai sensi dell'art. 114 comma 6 CCII

I) riferisca al giudice delegato l'eventuale esistenza di atti di frode ai sensi dell'art. 106 CCII, nonché ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla società ricorrente, al Pubblico Ministero, all'Ausiliario e al Liquidatore nominato, ai creditori costituiti in sede di omologa e al registro delle Imprese per l'iscrizione.

Pordenone, così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2026

Il Presidente

dott. Rodolfo Piccin

Il giudice relatore

dott. Giorgio Cozzarini